

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE YUNGAR PER LA PACE ONLUS

Art.1

Costituzione

1. È costituita con sede a Milano, in viale Abruzzi n° 31 l'associazione denominata "Yungar per la pace -ONLUS- organizzazione non lucrativa di utilità sociale", di seguito detta associazione. La modifica della sede sociale non comporta modifica del presente statuto.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendo sua l'affermazione: "lo sviluppo è il nuovo nome della pace";
 - in particolare opera in consonanza con gli obiettivi della federazione ADAF-Yungar di Fimela, in Senegal, costituita per lo sviluppo della popolazione dei villaggi federati;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse nonché quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllori cui all'art.3,c.190, L.662/1996, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

1. La finalità di solidarietà sociale di cui all'art.1 viene perseguita nei seguenti settori di attività: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; istruzione; formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ed in particolare l'associazione si propone di affiancare, sostenere, facilitare e/o partecipare alle azioni di solidarietà sociale promosse dalla federazione ADAF-Yungar, volte allo sviluppo delle popolazioni svantaggiate dei villaggi federati.
2. A tale scopo l'associazione fornisce ai propri soci tutta l'assistenza e tutti i servizi di cui è capace per i progetti (gli interventi ed i servizi in genere) che i soci stessi intendono realizzare gratuitamente a favore della popolazione dei villaggi federati da ADAF-Yungar e se del caso se ne assume direttamente l'iniziativa, promuovendo in proprio tali progetti.
3. I progetti (gli interventi ed i servizi in genere) sono volti a promuovere :
 - a) in Senegal: l'agricoltura, l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione, la formazione, la microfinanza, il turismo responsabile, la promozione della cultura e dell'arte locale e comunque tutte le attività economiche e culturali compatibili con la cultura dei villaggi federati e con il rispetto dell'ambiente;
 - b) in Italia: ogni attività di sensibilizzazione e promozione e formazione (anche eventualmente tramite collegamenti e/o convenzioni con la P.A.) in ordine ai progetti di sviluppo promossi nel Senegal, ivi comprese eventuali attività accessorie per natura a quelle istituzionale, quali attività editoriali e/o raccolte fondi, mostre, vendite di sensibilizzazione, ecc.

Art.3

Soci

1. Sono soci quelli che approvano e sottoscrivono il presente statuto e che abbiano presentato (singolarmente o con altri) un progetto da realizzare. Tale progetto può essere approvato dall'associazione a condizione che abbia ottenuto il parere favorevole della federazione ADAF-Yungar.
2. Sono altresì soci coloro che, oltre che ad avere sottoscritto il presente statuto, collaborano ad un progetto già in atto o forniscono un servizio all'associazione: in questi casi non è richiesto il parere della federazione ADAF-Yungar
3. La partecipazione del socio ai progetti (agli interventi ed ai servizi in genere) avviene con spese interamente a suo carico.
4. I soci che si recano sul posto possono usufruire dell'alloggio nella "*Casa per la pace*", ubicata a Yayème (villaggio federato ad ADAF-Yungar).
5. L'associazione accetta volentieri la collaborazione di chi, pur condividendone le finalità, non intenda associarsi.
6. Le domande degli aspiranti soci sono esaminate ed accolte o respinte dal Comitato.
7. Il registro dei soci viene tenuto dal segretario.
8. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - persistente mancato pagamento della quota associativa;

- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dal Comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

Art.4

Dritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad essere votati alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare la quota associativa nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
2. Ai componenti degli organi sociali, come anche ai soci, non viene corrisposto alcun emolumento o indennità, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati, preventivamente, dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Art.6

Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Per la convocazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax o email) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione; l'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto ai

sensi dell'art. 2352, 2° comma C.C. e non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci o rendiconti economici e finanziari verrà garantito, per i soci, un idoneo regime di pubblicità mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere i membri del Comitato;
- approvare i regolamenti predisposti dal Comitato per il funzionamento dell'Associazione;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, anche non soci. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di ciascuno dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il comitato delibera all'unanimità; in caso di disaccordo, viene investita l'assemblea.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;

- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione anche proponendo eventuali regolamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età. Nei confronti dei terzi la presenza del membro più anziano del Comitato vale a giustificare il legittimo impedimento del Presidente.

Art.9

Segretario

Il segretario può anche non essere socio ma in ogni caso, anche se non membro eletto dall'assemblea nel Comitato, partecipa alle sedute del Comitato stesso quale membro consultivo esterno, senza diritto di voto. Egli coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di aprile.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art.10

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12

Risorse economiche

1. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) quota associativa e contributi dei soci
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari previa accettazione con beneficio di inventario approvata dal Comitato
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
 - h) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.13

Rendiconto

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, *unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori* presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Indipendentemente alla redazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art.108 del DPR 917/86.

Art.14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.